

# PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PARENTALE

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI SALA - CATANZARO

ALLEGATO AL PTOF  
ANNO SCOLASTICO  
2021/2022



## ***ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"***

**Via Fiume Neto snc Località Santo Janni - 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118**

**C.M. CZIC856002 – C.F. 97061290793**

**e-mail [czic856002@istruzione.it](mailto:czic856002@istruzione.it) - web <http://www.icdonmilanisalacz.it>**

**pec [czic856002@pec.istruzione.it](mailto:czic856002@pec.istruzione.it)**

### **PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PARENTALE**

#### **ISTRUZIONE PARENTALE**

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

## Riferimenti Normativi:

- Costituzione, art.30: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
- Costituzione, art. 34: “L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9. “Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica”.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1. “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
  - a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
  - b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: “Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23: " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

- Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, art. 3 e 4:  
Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Requisiti di ammissione.  
Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento.

## **OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

(...) L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà";

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 13/23 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## **MODALITÀ E VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO**

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi

terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell'Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsiscolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## **ADEMPIMENTI**

- La famiglia deve presentare ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola "del territorio di residenza", da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno, per il secondo ciclo l'istituzione scolastica più vicina tra quelle nella cui offerta formativa è presente l'indirizzo di studio prescelto; in entrambi i casi va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito territoriale.
- La scelta dell'istruzione parentale, come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, va comunicata all'Autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D.lgs.76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione.
- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli.
- Dal momento in cui l'istituzione scolastica riceve la comunicazione diventa

scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. Come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata, la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione.

- Alla famiglia non va richiesto né imposto preventivamente un progetto didattico- educativo, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità; in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo richiedendo le eventuali integrazioni.
- L' esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza.
- Al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- In caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che, come detto, rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.
- L'istituzione scolastica è responsabile della registrazione al SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità.

## **REQUISITI DI AMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ** (Decreto ministeriale 8 febbraio 2021)

### **Ammissione scuola primaria**

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

### **Ammissione scuola secondaria**

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Inoltre:

Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

## **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE** (Decreto ministeriale 8 febbraio 2021 e OM n.52 del 3 marzo 2021)

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progettodidattico- educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica

accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

**Per l'esame di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado** la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

**Per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado** la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno in corso ed è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli alunni in istruzione parentale che devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono equiparati a candidati privatisti.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

## **CALENDARIO D'ESAME E PROVE D'ESAME**

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità, che si svolgono in una sessione unica entro il 30 giugno.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

**L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado**, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze

logico matematiche e in un colloquio.

Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

**L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado** si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico- educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.